SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1999, n. **317.**

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Visto l'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;

Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverrà in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo così la determinazione di un vuoto normativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;».

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. **318.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie penali previste dall'articolo 36 della medesima legge;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;

Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare l'accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica parola chiave per l'accesso al sistema;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:

a) «misure minime»: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;

b) «strumenti»: i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;

c) «amministratori di sistema»: i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.

CAPO II

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.

Sezione I

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI NON ACCESSIBILI DA ALTRI ELABORATORI O TERMINALI.

Art. 2.

Individuazione degli incaricati

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:

a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera *b)*;

b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.

Sezione II

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI ACCESSIBILI IN RETE

Art. 3.

Classificazione

1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:

a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;

b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Art. 4.

Codici identificativi e protezione degli elaboratori

1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure:

a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;

b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;

c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

Art. 5.

Accesso ai dati particolari

1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.

2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.

3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

4. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.

6. Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

Art. 6.

Documento programmatico sulla sicurezza

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;

b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;

c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;

d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

Art. 7.

Reimpiego dei supporti di memorizzazione

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

Sezione III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI

Art. 8.

Parola chiave

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.

Art. 9.

Trattamento di dati personali

1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:

a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;

b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:

a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;

b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

Art. 10.

Conservazione della documentazione relativa al trattamento

1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il «referendum» popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni).* — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30».

— Per il testo dell'art. 15 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, vd. *supra* in note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 3 *(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).* — 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 615-*quinquies* del codice penale:

«Art. 615-*quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).* — Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo degli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h).* Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

«Art. 24 *(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale).* — 1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate».

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 22 e 24 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, vd. *supra* in nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, vd. *supra* in nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo degli articoli 8 e 19 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 8 *(Responsabile).* — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativa alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

«Art. 19 *(Incaricati del trattamento).* — 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità».

— Per il testo degli articoli 22 e 24 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, vd. *supra* in nota all'art. 5.

99G0392

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1999.

Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *a),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma della Costituzione, indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

Vista la comunicazione al Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999;

E M A N A

la seguente direttiva in materia di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle dighe di ritenuta:

1. La questione dell'utilizzazione delle risorse idriche — nell'ambito di un equilibrato rapporto con l'ambiente — è da tempo al centro della riflessione del Governo e della Presidenza del Consiglio, in considerazione del ruolo che le stesse rivestono per la vita e per lo sviluppo del Paese.

In questa prospettiva assai rilevante è il problema relativo alla concreta e corretta utilizzazione di numerose dighe, realizzate o in corso di realizzazione specie nel Mezzogiorno per le quali, invece, sussistono rilevanti difficoltà di effettivo utilizzo.

Come è noto, questa situazione è derivata da taluni dubbi interpretativi della disposizione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, che disciplina in via transitoria l'applicazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Sono difatti intervenute, nella materia in esame, pronunce contrastanti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. II n. 1331/96 del 18 dicembre 1996) e da ultimo del Tribunale superiore delle acque (sentenze numeri 12/99 e 13/99 del 19 gennaio 1999). Su questioni analoghe si è anche pronunciata la Corte di giustizia europea con sentenza del 18 giugno 1998.

L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377 — là dove prevede che la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) non si applichi ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione normativamente prevista al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988 — è stata interpretata dal Consiglio di Stato in sede consultiva nel senso di intendere per «approvazione» l'intervenuto rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica. Con la conseguenza che, non essendo stato emanato tale provvedimento per nessuna delle opere di cui all'allegato elenco, non sarebbe possibile, in pratica, utilizzare legittimamente le risorse idriche invasate prima di una positiva valutazione di impatto ambientale che non potrebbe avvenire su opere già realizzate (a volte da lungo tempo) o in corso di completamento.

Questa situazione, oltre a ritardare l'ordinata attuazione della pianificazione delle risorse idriche, genera gravi incertezze con riferimento alla titolarità giuridica delle utilizzazioni in atto e incide notevolmente sulla capacità operativa e di accumulo degli impianti in

questione, con dirette ripercussioni sulla quantità delle forniture idriche disponibili per i vari usi favorendo anche l'insorgere di emergenze nell'approvvigionamento idrico.

2. Peraltro, sull'interprestazione della citata disposizione, si è espresso recentemente, come detto, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In particolare, secondo tale Tribunale, la norma transitoria richiamata non può avere altra interpretazione se non quella secondo cui, per le dighe di ritenuta, i «progetti» da assoggettare alla pronuncia di compatibilità ambientale sono «*i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua previsti dalla legislazione sulle acque pubbliche e che, pertanto, l'individuazione del momento procedimentale in cui il progetto di una diga — il cui* iter *già risulti avviato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in quanto compiutamente definito sotto il profilo tecnico-funzionale, dimensionale e localizzativo) — possa ritenersi "approvato" e dunque assoggettato alla procedura di compatibilità ambientale, non può che coincidere con quello dell'approvazione del progetto di massima allegato alla richiesta di concessione*».

A tali conclusioni il Tribunale superiore è pervenuto considerando che:

« — *ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le domande per nuove concessioni od utilizzazioni di acque pubbliche debbono essere corredate dai progetti di massima, mentre — ai sensi del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), dettato per l'attuazione della previgente normativa di legge, il progetto esecutivo (che è quello che abilita il concessionario alla concreta esecuzione dei lavori) deve essere presentato successivamente alla emanazione del decreto di concessione di derivazione di acqua pubblica, il cui disciplinare preveda tale presentazione (art. 21).*

È sufficiente la sola lettura di tali due norme per desumere che l'atto che determinerà il futuro assetto dei luoghi e da cui possono desumersi le conseguenze che sui luoghi stessi potrà avere l'esecuzione della futura opera, non può essere che il "progetto di massima" e, conseguentemente, trarne la necessaria conseguenza secondo cui se, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, debbono intendersi per "progetti delle opere di cui all'art. 11 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente", anche ai fini della corretta interpretazione della norma transitoria contenuta nella disposizione dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 ... non può che aversi riguardo al momento della approvazione del progetto di massima».

Il Tribunale superiore ha pertanto ritenuto che l'approvazione del progetto di massima non si identifica con il decreto di concessione delle acque ma con provvedimenti antecedenti, quali l'approvazione del progetto medesimo da parte dell'allora Cassa per il Mezzogiorno e l'autorizzazione provvisoria all'impianto del cantiere e degli scavi da parte del Ministero dei lavori pubblici che dà inizio «*a quella definitiva ed irreversibile mutazione dei luoghi che la VIA avrebbe il compito di evitare*». Ha concluso il Tribunale superiore facendo rilevare «*che intervenire successivamente, quando cioè attraverso l'autorizzazione provvisoria si è già cominciato a immutare in maniera irreversibile lo stato dei luoghi, significa intervenire quando la massima parte del danno ambientale è stata già prodotta (o si sono già prodotte le condizioni per la sua produzione)*».

3. Anche alla luce della più recente interpretazione della disposizione citata ed in considerazione della richiamata esigenza di superare il quadro di incertezze sintetizzato in premessa e di conseguire l'ottimale utilizzazione delle risorse idriche disponibili, si è pertanto ritenuto di proporre al Consiglio dei Ministri che la procedura di VIA non sia ipotizzabile per le dighe di cui all'allegato elenco, che si trovano in uno stato di approvazione analogo a quello oggetto delle richiamate pronunce del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Difatti per tali opere, ultimate o in corso di completamento, l'attivazione, nella fase attuale, della procedura di valutazione di impatto ambientale — che per sua natura si riferisce al momento progettuale — non potrebbe comunque assolvere allo scopo cui è diretta, dal momento che l'impatto ambientale si è già determinato con l'inizio della fase realizzativa.

È opportuno precisare che, nell'elenco allegato, non sono state ricomprese le dighe di Cameli sull'Alto Esaro, di Laurenzana e di Blufi. Ciò in quanto i relativi lavori risultano in una fase non avanzata e sono da tempo sospesi, come ha riferito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio dighe; con la conseguenza che per i suddetti invasi, pur essendovi una situazione amministrativa analoga a quella delle pronunce del Tribunale superiore delle acque pubbliche, risulta opportuna una verifica dei profili ambientali attraverso la VIA, prima della loro ripresa.

Il Consiglio dei Ministri ha concordato.

Si ritiene opportuno, infine, ribadire che tale soluzione non è evidentemente applicabile agli invasi, benché in fase di realizzazione, per i quali l'approvazione del progetto di massima come sopra definita sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988; per tali invasi sarà quindi necessario attivare la procedura di VIA.

Alla luce di quanto sopra, le amministrazioni competenti vorranno porre in essere i conseguenti adempimenti, tenendo informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 4 agosto 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 1º settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 378

ALLEGATO

ELENCO DIGHE A SERVIZIO DELLE GRANDI DERIVAZIONI INVASATE IN CORSO DI REALIZZAZIONE PRIVE DI VIA

	DIGA	CORSO D'ACQUA	PROV.	RICHIEDENTE	USO	STATO DELLA COSTRUZIONE/ESERCIZIO DELL'INVASO
1	CHIANCIANO	TORRENTE ASTRONE	SIENA	CONS BONIF. VAL DI CHIANA E PAGLIA	IRRIGUO	IN ESERCIZIO
2	MARANA CAPACCIOTTI	OFANTO	POTENZA FOGGIA	ENTE IRRIGAZIONE IN NOME E PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA	IRRIGUO	IN ESERCIZIO
3	MONTE COTUGNO	SINNI	POTENZA	ENTE IRRIGAZIONE EAAP (CONCORRENTE)	PROMISCUO	IN ESERCIZIO
4	S. ANNA IN ISOLA DI CAPORIZZUTO	TACINA	CATANZARO	CONSORZIO DI BONIFICA CASTELLA DI CAPO COLONNA	IRRIGUO	IN ESERCIZIO
5	TRINITA'	DELIA	TRAPANI,	ERAS ORA E.S.A.	IRRIGUO	IN ESERCIZIO
6	RUBINO	FASTAIA	TRAPANI	CONSORZIO DI BONIFICA DEL BIRGI ora CONSORZIO BONIFICA n°1- TRAPANI	IRRIGUO	IN ESERCIZIO
7	RIO CANALE	FIUME ASO	ASCOLI PICENO	C ONSORZIO BONIFICA ASI PEDASO	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
8	RIPASPACCATA	CAVALIERE	ISERNIA	CONSORZIO DI BONIFICA PIANA DI VENAFRO	LAMINAZIONE	INVASI SPERIMENTALI
9	CASTEL BARONIA	MACCHIONI	AVELLINO	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
10	PIANO DELLA ROCCA	ALENTO	SALERNO	CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO	PROMISCUO	INVASI SPERIMENTALI
11	CAMPOLATTARO	TAMMARO	BENEVENTO	CASSA PER IL MEZZOGIORNO "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO"	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
12	CILLARESE	CILLARESE	BRINDISI	CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI	INDUSTRIALE	PROCEDURE PER AVVIO INVASO

	DIGA	CORSO D'ACQUA	PROV.	RICHIEDENTE	USO	STATO DELLA COSTRUZIONE/ESERCIZIO DELL'INVASO
13	PAPPADAI-SINNI	PAPPADAI	TARANTO	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ARNEO	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
14	CONZA	OFANTO	AVELLINO POTENZA	ENTE IRRIGAZIONE EAAP	POTABILE ED IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
15	MONTE MELILLO	LOCONE	BARI POTENZA	ENTE IRRIGAZIONE IN NOME E PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA E.A.A.P. (CONCORRENTE)	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
16	SERRA DEL CORVO	BASENTELLO	POTENZA	CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
17	MARSICO NUOVO	AGRI	POTENZA	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
18	ACERENZA - (FIUMARELLA)	BRADANO E FIUMARELLA	POTENZA	ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA LUCANIA ED IRPINIA	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
19	GENZANO	FIUMARELLA DI GENZANO	POTENZA	ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA LUCANIA ED IRPINIA	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
20	TOPPO FRANCIA	LAMPEGGIANO	POTENZA	CONSORZIO DI BONIFICA APULO LUCANO	IRRIGUO POTABILE INDUSTRIALE	PROCEDURE PER AVVIO INVASO
21	GIGLIARA MONTE		CATANZARO AVELLINO	CONS. BONIFICA ASI SOVERATO	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
22	FARNETO DEL PRINCIPE	ESALERNORO	COSENZA	CONS. BONIFICA PIANA DI SIBARI E MEDIA VALLE DEL CRATI	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
23	REDISOLE	FIUMARELLA	COSENZA	ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA	IRRIGUO	PROCEDURE PER AVVIO INVASO
24	TIMPA DI PANTALEO	LORDO	REGGIO CALABRIA	CONSORZIO DI BONIFICA CAULONIA	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI

	DIGA	CORSO D'ACQUA	PROV.	RICHIEDENTE	USO	STATO DELLA COSTRUZIONE/ESERCIZIO DELL'INVASO
25	POMA	JATO	PALERMO	ERAS ORA E.S.A.	IRRIGUO POTABILE	INVASO SPERIMENTALE
26	GARCIA	BELICE SINISTRO	PALERMO	CASMEZ ora CONSORZIO DI BONIFICA n°2-PALERMO	IRRIGUO POTABILE	INVASO SPERIMENTALE
27	FURORE	TORR. BURRAITO	AGRIGENTO	E.S.A.	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
28	CASTELLO	MAGAZZOLO	AGRIGENTO	E.S.A.	IRRIGUO	INVASO SPERIMENTALE
29	DISUERI	GELA	CALTANISSETTA	CONSORZIO BONIFICA PIANA DI GELA	IRRIGUO	INVASI SPERIMENTALI
30	CERASARO	VALLONE CIMMIA - PURGATORIO	CALTANISSETTA	CONSORZIO DI BONIFICA PIANA DI GELA	IRRIGUO	INVASO SPERIMENTALE
31	PASQUASIA-SERBATOIO VILLAROSA	FIUME MORELLO	ENNA	SOC. TRINACRIA POI ENTE MINERARIO SICILIANO	INDUSTRIALE POTABILE	IN FASE DI SVASAMENTO
32	DITTAINO	SCIAGUANA	ENNA	CONSORZIO BONIFICA DELL'ALTESINA E DELL'ALTO DITTAINO ora CONSORZIO DI BONIFICA n°6-ENNA.	IRRIGUO	INVASO SPERIMENTALE
33	COSTA DI RAME	BAIATA - PACECO	TRAPANI	CONSORZIO DI BONIFICA DEL BIRGI ora CONSORZIO DI BONIFICA n°1-TRAPANI	IRRIGUO	INVASO SPERIMENTALE
34	PONTE CHIAUCI	TRIGNO	ISERNIA	CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E SINELLO ora CONSORZIO DI BONIFICA SUD	PROMISCUO	IN COSTRUZIONE
35	TORRE BIANCA	CELONE	FOGGIA	CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA	IRRIGUO	IN COSTRUZIONE

	DIGA	CORSO D'ACQUA	PROV.	RICHIEDENTE	USO	STATO DELLA COSTRUZIONE/ESERCIZIO DELL'INVASO
36	CANNAMASCA	TUMARRANO	AGRIGENTO	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE VALLI DEL PLATANI E DEL TUMARRANO	IRRIGUO	LAVORI SOSPESI
37	PIETRAROSSA	FIUME MARGHERITO	CATANIA	CONSORZIO DI BONIFICA CALTAGIRONE ora CONSORZIO DI BONIFICA n°7 CALTAGIRONE	IRRIGUO	LAVORI SOSPESI

FONTI: ARCHIVIO DIFESA DEL SUOLO E DEL SERVIZIO DIGHE

99A7744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1999.

Direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 6 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza e successive modifiche;

Visto l'art. 3, comma 221, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo tratti dagli ufficiali di complemento laureati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto l'art. 3, comma 212, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante, tra l'altro, norme sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio decreto n. 379471 in data 3 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1992, contenente nuove direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare le direttive concernenti il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le nuove direttive per delineare il predetto profilo sanitario.

2. Il decreto del 3 febbraio 1992 citato in premessa è abrogato.

Roma, 20 luglio 1999

Il Ministro: VISCO

PARTE I

DIRETTIVE PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI DA ARRUOLARE NELLA GUARDIA DI FINANZA.

L'idoneità è la condizione di efficienza psico-fisica che consente l'espletamento di tutte le attività e gli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività.

Le competenti commissioni mediche, per il reclutamento del personale della Guardia di finanza, dovranno delineare, per ciascun soggetto sottoposto a visita, il profilo sanitario.

Il profilo sanitario è un sistema di parametri numerici per la valutazione dell'efficienza psico-fisica di un soggetto.

A tale scopo sono state individuate delle caratteristiche somato-funzionali, riguardanti tutti gli organi e gli apparati, cui attribuire dei coefficienti in senso peggiorativo da 1 a 4.

Il profilo sanitario contempla le seguenti caratteristiche somato-funzionali (tabella *A*):

1) caratteristica denominata PS (psiche) riguardante le condizioni psichiche dell'arruolato;

2) caratteristica denominata CO (costituzione) riguardante lo sviluppo somatico e la prestanza fisica;

3) caratteristica denominata AC (apparato cardio-circolatorio) riguardante le condizioni anatomiche e funzionali del cuore e dei grossi vasi;

4) caratteristica denominata AR (apparato respiratorio) riguardante le condizioni anatomiche e funzionali dell'apparato respiratorio;

5) caratteristica denominata AV (apparati vari) che raggruppa la valutazione di diversi apparati: endocrino metabolico (EM); ematologico-immunitario (EI); digerente (DG); urogenitale (UG); vascolare periferico (VP); cute ed annessi (CU); sistema nervoso (NR); apparato somatognatico (SG); oculare (OC); otorinolaringoiatrico (OR);

6) caratteristiche denominate LS e LI riguardanti l'apparato osteo-artromuscolare [distinto in superiore (LS) e inferiore (LI) sulla base della linea individuata nel piano orizzontale passante per l'articolazione tra le vertebre D-12 ed L-1] e precisamente lo sviluppo schelетrico-muscolare, l'integrità anatomica e l'efficienza funzionale;

7) caratteristica denominata VS (vista) riguardante la valutazione dell'apparato della vista;

8) caratteristica denominata (AU) riguardante la valutazione dell'apparato dell'udito.

A ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali viene attribuito un coefficiente da 1 a 4, secondo un ordine di efficienza decrescente. Per quanto riguarda la caratteristica somato-funzionale AV, solo nel caso in cui debba essere attribuito il coefficiente 3 o il coefficiente 4, nello schema del profilo dovrà anche essere indicato lo specifico apparato interessato.

L'insieme delle nove caratteristiche e dei coefficienti a ciascuna di esse attribuiti costituisce il profilo sanitario.

Il giudizio di idoneità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui all'elenco riportato nella parte II e che conseguano i profili sanitari minimi riferiti ai singoli arruolamenti (AU - MAU - AUC - AS - AF) tabella *B*.

TABELLA *A*

PROFILO SANITARIO

Caratteristiche somato-funzionali costituenti il profilo sanitario e relativi coefficienti di efficienza.

Caratteristiche somato-funzionali

Psiche		Costituzione		Apparato cardio-circolatorio		Apparato Respiratorio		Apparati Vari		Apparato osteo-artromuscolare				Funzione visiva		Funzione auditiva	
PS		CO		AC		AR		AV		LS		LI		VS		AU	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

Tabella di riferimento per i coefficienti 3 o 4 della caratteristica AV

Apparato endocrino-metabolico		Apparato ematologico-immunitario		Apparato digerente		Apparato uro-genitale		Apparato vascolare periferico		Cute		Apparato nervoso		Apparato stomato-gnatico		Malattie occhio		Malattie O.R.L.	
EM		EI		DG		UG		VP		CU		NR		SG		OC		OR	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
A		B		C		D		E		F		G		H		I		L	

TABELLA *B*

Profili sanitari (minimi consentiti)

	PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
A.U. e M.A.U.	1	2	2	2	2	2	2	2	2
A.U.C.	1	3	2	2	3	3	3	2	2
A.S.	1	2	2	2	2	2	2	2	2
A.F.	1	2	2	2	2	2	2	2	2

PARTE II

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO

Il presente elenco si applica a tutto il personale da reclutare nel Corpo della guardia di finanza.

I - *Morfologia generale.*

Art. 1.

Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracidità) sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità).

II - *Dismetabolismi, disendocrinie ed enzimopatie.*

Art. 2.

a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico;

b) la mucoviscidosi.

Art. 3.

Le endocrinopatie.

Art. 4.

I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi.

III - *Malattie da agenti infettivi e da parassiti.*

Art. 5.

Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di evolutività.

IV - *Ematologia, immuno-allergologia e tossicologia.*

Art. 6.

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;
b) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici.

Art. 7.

a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fasi asintomatiche, accertate con le appropriate indagini biologiche;
b) le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifeste o accertate;
c) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatico;
d) le connettiviti sistemiche.

Art. 8.

Lo stato di intossicazione cronica, da piombo, o da altri metalli.

V - *Neoplasie.*

Art. 9.

a) I tumori maligni;
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.

VI - *Cranio e complesso maxillo-facciale.*

Art. 10.

a) Le malformazioni craniche congenite;
b) le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

Art. 11.

Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali.

Art. 12.

Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali.

Art. 13.

a) La mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per paradontopatia o anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini;
b) le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale;
c) gli impianti dentali che comportano la correzione delle imperfezioni di cui alla lettera *a),* nonché quelli con segni clinici e/o radiologici di intolleranza.

VII - *Apparato cardiovascolare.*

Art. 14.

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia;
b) le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti;
c) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione.

Art. 15.

L'ipertensione arteriosa persistente.

Art. 16.

a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose;
b) le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali.

Art. 17.

a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;
b) le flebiti e le altre del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici o funzionali;
c) le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti.

VIII - *Apparato respiratorio.*

Art. 18.

a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare;
b) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;
c) le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti.

IX - *Apparato digerente.*

Art. 19.

Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali.

Art. 20.

Le ernie viscerali.

Art. 21.

a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del pentoneo che per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali;

b) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

X - *Apparato urogenitale.*

Art. 22.

a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie e i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b) la perdita o funzionale di un rene;

c) la mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli.

Art. 23.

Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione.

XI - *Neurologia.*

Art. 24.

Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti.

Art. 25.

Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti.

Art. 26.

Le miopatie primitive.

Art. 27.

Le epilessie.

Art. 28.

Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale.

XII - *Psichiatria.*

Art. 29.

Il ritardo mentale, anche lieve, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà.

Art. 30.

a) I disturbi dell'adattamento;

b) i disturbi del controllo degli impulsi;

c) i disturbi dell'identità di genere (disturbi della sessualità);

d) i disturbi dell'alimentazione;

e) i disturbi delle funzioni evacuative;

f) i disturbi da tic;

g) i disturbi del sonno;

h) i disturbi dell'eloquio.

In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti.

Art. 31.

I disturbi da uso di sostanze psicoattive e/o la positività ai relativi test tossicologici.

Art. 32.

Il disturbo organico di personalità.

Art. 33.

I disturbi non organici di personalità, tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti.

Art. 34.

I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti.

Art. 35.

I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica.

XIII - *Oftalmologia.*

Art. 36.

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

b) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

Art. 37.

I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano alterazione della visione binoculare (soppressione).

Art. 38.

Le gravi discromatopsie.

Art. 39.

L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche funzionali.

Art. 40.

Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene.

Art. 41.

I deficit visivi che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio.

Art. 42.

Il deficit del campo del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

Art. 43.

L'emeralopia.

Art. 44.

a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottriridiano;

b) l'ipermetropia, senza o con astigmatismo che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano;

c) l'astigmatismo misto in cui la somma dei componenti (miopia ed ipermetropia) superi in ciascun occhio le cinque diottrie;

d) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.

XIV - *Otorinolaringoiatria.*

Art. 45.

a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno quando siano causa di notevoli disturbi funzionali;

b) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500-1000-2000-3000 Hz), maggiore di 65 Db;

c) le ipoacusie bilaterali con percentuale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%.

Art. 46.

Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali.

Art. 47.

Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali.

XV - *Dermatologia.*

Art. 48.

Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali.

XVI - *Apparato locomotorio.*

Art. 49.

Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite o acquisite ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali.

Art. 50.

Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali.

Art. 51.

Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.

Art. 52.

Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato muscolo-scheletrico tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali.

Art. 53.

Le patologie della colonna vertebrale congenite o acquisite:

a) scoliosi con angolo di Lippmann-Cob superiore a 25º, la schisi ampia di almeno due vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;

b) discopatie con interessamento neurogeno;

c) esiti funzionali di trattamento chirurgico.

Art. 54.

Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore e inferiore:

a) congenite;

b) acquisite: flogistico-degenerativo,

quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.

Art. 55.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

a) una mano;

b) un pollice;

c) due dita di una mano;

d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice;

e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani escluse quelle dei pollici.

Art. 56.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno:

a) un piede;

b) un alluce;

c) due dita di un piede.

Art. 57.

a) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti;

b) la dismetria fra gli arti inferiori, superiori a tre centimetri.

XVII - *Altre cause di non idoneità.*

Art. 58.

Le imperfezioni ed infermità non specificate nel presente elenco, purché limitino la funzionalità dell'organo o apparato cui si riferiscono.

99A7706

DECRETO 1° settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Cosenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Cosenza n. 21029 del 26 agosto 1999 con la quale è stato comunicato la causa ed il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato e irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali dell'ufficio nel giorno 13 agosto 1999 dalle ore 12,30 alle ore 14 (irregolare funzionamento) e nel giorno 14 agosto 1999 dalle ore 8 alle ore 14 (mancato funzionamento);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 13 agosto 1999, dalle ore 12,30 alle ore 14 il giorno 14 agosto 1999, dalle ore 8 alle ore 14.

Regione Calabria:

ufficio del territorio di Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° settembre 1999

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

99A7745

DECRETO 7 settembre 1999.

Attivazione dell'ufficio delle entrate di Orvieto e soppressione di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A., si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici I.V.A. ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Orvieto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio delle entrate di Orvieto è attivato il 10 settembre 1999. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura sono soppressi gli uffici delle imposte

dirette e del registro operanti nella predetta località nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Terni e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate.

2. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Terni, i provvedimenti di competenza di tale ufficio in materia di controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono esercitati dall'ufficio delle entrate di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A7728

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 luglio 1999.

Istituzione del riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e del «Premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini», da assegnarsi a comuni italiani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale» ed in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le città amiche dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilità ambientale;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 relativi all'attuazione dell'agenda 21, con l'impegno a promuovere entro il 1996 l'avvio di Agende 21 locali;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale sugli insediamenti umani-Habitat II, tenutasi a Istanbul nel 1996 relativi alla promozione di politiche di riqualificazione ambientale e sociale delle aree urbane;

Vista la Convenzione internazionale O.N.U sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto il decreto 6 novembre 1998 con il quale viene attribuita, tra le altre, delega al Sottosegretario di Stato per l'attuazione del progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini»;

Vista l'intesa di programma stipulata tra il Ministero dell'ambiente, il Comitato italiano per l'UNICEF ed il comune di Roma in data 11 febbraio 1997;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il Comitato italiano per l'UNICEF dell'8 luglio 1998;

Visto il Piano di azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto l'accordo di programma tra il Mistero dell'ambiente e l'Istituto degli innocenti di Firenze del 24 maggio 1999;

Considerato che tra le azioni previste dal progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini» promosso dal Ministero dell'ambiente è prevista la istituzione del riconoscimento di «Città sostenibile delle bambine e dei bambini»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1998, che ha istituito, in via sperimentale per l'anno 1998 il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1998 con il quale è stato attribuito il riconoscimento a quindici città italiane Fano, Ferrara, Modena, Torino, Pesaro, Rivoli, Molfetta, Bolzano, Pistoia, Cinisello Balsamo, Padova, Empoli, Ravenna, San Lazzaro di Savena, Cuneo;

Visti i risultati del primo anno di attuazione del decreto ministeriale 3 agosto 1998 e considerata l'opportunità di apportare modifiche alle modalità di attuazione ampliando a tutti i comuni italiani la possibilità di accedere al riconoscimento prevedendo forme diverse di partecipazione;

Considerata la necessità che le città italiane siano sostenute e stimolate a partecipare alla campagna europea delle città sostenibili, grazie alla quale le Agende 21 locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualità ambientale in particolare a favore dell'infanzia;

Ravvisata l'opportunità di attivare un maggiore e capillare coinvolgimento dei comuni, promuovendo iniziative di supporto alle azioni da questi messe in atto per il miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle bambine;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Per l'anno 1999 il Ministero dell'ambiente istituisce il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini:

a) il riconoscimento di «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» è assegnato ai comuni italiani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministero dell'ambiente.

I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza.

Un premio di lire 200 milioni sarà attribuito al comune il cui progetto avrà ottenuto il maggior punteggio previsto dal presente decreto o in caso di parità il premio sarà suddiviso tra più comuni.

Il comune o i comuni vincitori dovranno utilizzare la somma attribuita dal Ministero dell'ambiente per la prosecuzione o l'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico;

b) per i comuni italiani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è istituito il premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini.

Tutte le iniziative che saranno giudicate rispondenti ai criteri individuati dal presente decreto otterranno l'iscrizione nel «Registro delle buone pratiche» pubblicato annualmente a cura del Ministero dell'ambiente per promuovere e diffondere azioni positive a favore dell'infanzia attuate dai comuni italiani.

Alla migliore iniziativa che maggiormente risponde ai principi e ai criteri del presente decreto sarà attribuito un premio di lire 50 milioni da destinare al miglioramento della stessa o all'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico;

c) i quindici comuni vincitori del riconoscimento 1998 non partecipano alla selezione per il 1999, potranno comunque ottenere la riconferma del riconoscimento di «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» anche per il 1999 presentando idonea documentazione che dimostri la prosecuzione, successivamente al 31 ottobre 1998, di attività già intraprese o l'attivazione di nuove iniziative.

Il Ministero dell'ambiente provvederà all'assegnazione del riconoscimento e del premio entro il 31 marzo 2000.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione del riconoscimento

Per l'anno 1999 la selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti requisiti:

aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio relativo ai punti 1 e 2 dell'allegato).

È l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l'intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera più diretta alle esigenze di tuta e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia;

aver coinvolto i minori nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto dall'art. 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dal cap. 36 dell'Agenda 21 documento finale della Conferenza mondiale di Rio de Janeiro (punteggio relativo al punto 3 dell'allegato);

essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche culturale e istituzionale, specificate in allegato, in maniera coordinata alle iniziative in campo ambientale (punteggio relativo al punto 4 dell'allegato).

Tale criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui le realizzazioni, indicate al punto 1, siano inserite in modo coerente.

L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il «progetto» che sarà valutato dalla commissione giudicatrice successivamente nominata per l'attribuzione del riconoscimento.

L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base di un punteggio assegnato previa verifica della presenza di indicatori relativi a tre aree tematiche: ambientale, culturale ed istituzionale.

Gli indicatori sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti così come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto.

Art. 3.

Requisiti per l'attribuzione del premio

L'attribuzione del premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini e l'iscrizione delle iniziative nel registro delle buone pratiche avverrà in base alla valutazione della commissione giudicatrice rispetto ai requisiti di cui al seguente art. 4.

I comuni di cui all' art. 1, lettera *b)*, potranno partecipare presentando una sola iniziativa.

Art. 4.

Criteri di valutazione

I progetti presentati per il riconoscimento (art. 1, lettere *a)* e *c)*), e le iniziative presentate per il premio e l'iscrizione nel registro delle buone pratiche (art. 1, lettera *b)*) verranno valutati e selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:

il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella valutazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione;

il carattere innovativo dei progetti (per es. approccio integrato ai problemi ambientali urbani, uso di nuove tecnologie o sistemi di gestione, ecc.)

il carattere dimostrativo, pilota (iniziative tese a sperimentare soluzioni avanzate, non di routine);

le potenzialità di disseminazione (iniziative locali, ma che possano rappresentare un esempio attuabile anche in altre città);

la capacità di dialogo con la città, il carattere di compartecipazione (iniziative che coinvolgano in modo attivo diversi soggetti locali: imprese, associazioni, ecc.);

gli effetti positivi sulla riqualificazione professionale e occupazionale (da documentare quantitativamente);

l'impegno finanziario e la programmazione temporale di media durata dell'iniziativa;

l'attivazione di iniziative di solidarietà e di accoglienza rivolte alle bambine e ai bambini appartenenti a comunità soggette a particolari calamità naturali ed eventi bellici;

l'attivazione di iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza e fruizione delle aree protette nonché alla partecipazione da parte dei bambini e delle bambine a progetti di gestione e sviluppo delle predette aree.

I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati:

specificando la fonte del dato;

facendo riferimento all'anno in corso o all'ultimo ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento in atto;

fornendo documenti ufficiali che certifichino l'informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia delibere o altro).

Art. 5.

Modalità per la presentazione dei progetti e delle iniziative

Per la partecipazione alle iniziative di cui al presente decreto i comuni dovrànno inviare, entro e non oltre il 31 ottobre 1999 la seguente documentazione:

comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

scheda di rilevazione per la partecipazione al riconoscimento redatta secondo la struttura del modello «A» allegato al presente decreto;

elenco dei materiali di documentazione allegati, ordinato sulla base delle aree e delle sub-aree individuate nell'allegato tecnico al presente decreto;

relazione illustrativa sul progetto presentato, sottoscritta dal sindaco o da un suo delegato, tesa ad indicare le caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;

materiali e documentazione delle attività realizzati.

I comuni che hanno partecipato all'attribuzione del riconoscimento 1998 e non sono rientrati fra i vincitori, potranno allegare esclusivamente documentazione che certifichi ulteriori realizzazioni rispetto ai progetti già inviati sulla base del precedente decreto del 3 agosto 1998;

comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti:

scheda di rilevazione per la partecipazione al premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, redatta secondo la struttura del modello «B» allegato al presente decreto;

elenco ordinato e numerato dei materiali di documentazione allegati;

relazione illustrativa sull'iniziativa presentata, sottoscritta dal sindaco o da suo delegato, tesa a far emergere le caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;

materiali a documentazione dell'iniziativa.

La documentazione di cui all'art. 5 dovrà essere inviata al seguente indirizzo entro e non oltre il 31 ottobre 1999 (farà fede la data di spedizione del timbro postale o della bolla di accompagnamento):

Ministero dell'ambiente - Progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini» c/o Istituto degli innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze.

Art. 6.

Commissione

La valutazione dei progetti e delle iniziative inviate dai comuni effettuata da una commissione composta da undici membri così individuati:

un ragazzo nominato dal Coordinamento nazionale dei consigli dei ragazzi;

due ragazzi ed un rappresentante designati dal coordinamento delle associazioni Agesci, Arcireagazzi, Cts, Democrazia in erba, Legambiente, Italia Nostra, Uisp, Wwf;

tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari sociali;

due rappresentanti della conferenza Stato-città;

un rappresentante del Comitato italiano per l'UNICEF;

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

La commissione giudicatrice terminerà i propri lavori entro il 15 febbraio 2000.

Art. 7.

O n e r i

Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, determinati nella complessiva somma di lire 250 milioni, graveranno sul capitolo 8505 dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1998.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per le registrazioni di legge.

Roma, 15 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 331

Allegato tecnico per l'assegnazione del Riconoscimento

1. Le iniziative selezionate sulla base dei criteri indicati all'art. 4 del presente decreto saranno valutate secondo gli indicatori di seguito individuati per l'area tematica ambientale. Ogni indicatore sarà valutato con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 3 in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto, e tenendo conto dello stato e delle modalità di attuazione delle iniziative per ogni indicatore

Area ambientale	Indicatori
Sub-aree:	
• Riduzione inquinamento atmosferico	- realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici - realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi di gioco - potenziamento dei mezzi pubblici o collettivi a sevizio delle scuole - altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico
• Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico	- diminuzione della popolazione infantile esposta a livelli >65 dB(A) e >3 volt/metro - inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi - altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed elettromagnetico
• Eco-gestione dei rifiuti solidi urbani	- contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero - altre iniziative
• Fruibilità/praticabilità degli spazi	- recupero e manutenzione spazi esterni condominiali per la realizzazione di cortili verdi - recupero e manutenzione spazi interni condominiali per la realizzazione di locali ad uso comune - recupero e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità - accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione - accessibilità agli spazi fluviali e marini - altre iniziative
• No alle barriere architettoniche	- negli edifici pubblici di interesse collettivo - nei marciapiedi - nei mezzi di trasporto pubblico - altre iniziative
• Potenziamento aree verdi : mq /abitante, distinti in	- verde attrezzato pubblico - verde sportivo pubblico - parchi naturali - altre iniziative
• Modifica interazione uomo/ambiente:	- numero iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale
• Mobilità	- realizzazione di percorsi "sicuri", piste ciclabili - creazione oasi pedonali - segnaletica stradale indirizzata all'infanzia - altre iniziative

2. Saranno valutati:

   a) i comuni sopra 50.000 abitanti che abbiano realizzato (o abbiano in corso di realizzazione avanzata) iniziative corrispondenti almeno a n. 8 indicatori tra quelli selezionati di cui ognuno riferito ad una sub-area diversa.

   b) I comuni da 10.000 a 50.000 abitanti che abbiano realizzato (o abbiano in corso di realizzazione avanzata) iniziative corrispondenti almeno a n.6 indicatori tra quelli selezionati di cui ognuno riferito ad una sub-area diversa

3. Rispetto al punteggio ~~massimo ottenuto per la valutazione di indicatori dell'area ambientale, una~~ quota ulteriore fino ad un massimo del 10% del punteggio stesso verrà assegnato in relazione all'effettivo e diretto coinvolgimento ~~delle bambine e dei bambini come indicato all'art. 2~~ comma 2) del decreto.

4. Un punteggio ulteriore pari a 1 per ogni singola sub-area, sarà attribuito ai Comuni che dimostreranno di aver avviato azioni rientranti anche nelle seguenti aree:

Area culturale	Indicatori
Sub-aree:	
• Promozione dell'incontro: manifestazioni, fiere, feste, distinte in: (numero)	- per le bambine ed i bambini - con le bambine ed i bambini
• Valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico-culturale della città	- numero programmi specifici (p.e. "adozione" di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini)

Area istituzionale	Indicatori
Sub aree:	
• Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia	- inserimento nello statuto comunale - adesione a "carte" o programmi nazionali ed internazionali - sindaco amico dell'infanzia
• Impegno sull'Agenda XXI	- numero azioni di attuazione
• Partecipazione	- consiglio dei ragazzi - laboratori di progettazione partecipata - esempi di gestione diretta di spazi da parte dei bambini - realizzazioni configurate con il contributo dei bambini
• Formazione	- numero corsi per gli educatori - numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica - numero ricerche su temi inerenti
• Servizi socio-sanitari a misura dell'infanzia	- numero dei servizi per tipologia
• Politica dei tempi: iniziative riferite a	- tempi brevi (la giornata) - tempi medi (fine settimana) - tempi lunghi (vacanze scolastiche)
• Organizzazione amministrativa	- istituzione di un ufficio comunale per la verifica dei risultati attesi - istituzione di un coordinamento interassessorile - fondi comunali destinati per anno alle attività per l'infanzia - utilizzo fondi legge 285/97

5. Il punteggio finale per ciascun comune sarà dato :

- dal punteggio ottenuto per la valutazione degli indicatori di area ambientale;
- dalla quota ulteriore, fino ad un massimo del 10% del punteggio di cui al punto 3, in relazione all'effettivo diretto coinvolgimento delle bambine e dei bambini;
- dall'ulteriore punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto al precedente punto 4.

Comune di __________

Modello A

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL RICONOSCIMENTO

"Città sostenibile delle Bambine e dei Bambini" 1999.

Art 1 let. a) D.M.15 luglio 1999.
per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Eventuale denominazione del "Progetto": ....

Notizie relative al Comune :

Denominazione: ....

Indirizzo: ....

CAP: .... Comune: .... Provincia: .... Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Numero abitanti: ....

Referente istituzionale per il "Progetto":

Sig./Sig.ra *Cognome* .... *Nome* ....

Qualifica: ....

Referente tecnico del "Progetto" al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti relativi sia al Progetto che ai documenti presentati:

Sig./Sig.ra *Cognome* .... *Nome* ....

Qualifica: ....

Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

Area ambientale Subaree:	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizazata	In corso
Riduzione inquinamento atmosferico	- realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici					
	- realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi di gioco					
	- potenziamento dei mezzi pubblici o collettivi a servizio delle scuole					
	- altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico					
Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico	- diminuzione della popolazione infantile esposta a livelli >65 dB(A) e >3 volt/metro					
	- inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi					
	- altre realizzazioni significative strettamente connesse alla riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed elettromagnetico					

Area ambientale Subaree:	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizazata	In corso
Eco-gestione dei rifiuti solidi urbani	- contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero					
	- altre iniziative					
Frubilità/praticabilità degli spazi	- recupero e manutenzione spazi esterni condominiali per la realizzazione di cortili verdi					
	- recupero e manutenzione spazi interni condominiali per la realizzazione di locali ad uso comune					
	- recupero e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità					
	- accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione					
	- accessibilità agli spazi fluviali e marini					
	- altre iniziative					
No alle barriere architettoniche	- negli edifici pubblici di interesse collettivo					
	- nei marciapiedi					
	- nei mezzi di trasporto pubblico					
	- altre iniziative					

Area ambientale Subaree:	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realizazata	In corso
Potenziamento aree verdi: mq/abitante, distinti in	- verde attrezzato, publico					
	- verde sportivo pubblico					
	- parchi naturali					
	- altre iniziative					
Modifica interazione uomo /ambiente	- numero delle iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale					
Mobilità	- realizzazione di percorsi "sicuri", piste ciclabili					
	- creazione oasi pedonali					
	- segnaletica stradale indirizzata all'infanzia					
	- altre iniziative					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

Area Culturale Subaree:	**Indicatori**	**Descrizione sintetica (1)**	**Periodo (2)**	**Allegati (3)**	**Stato di attuazione**	
					Realizzata	**In corso**
Promozione dell'incontro: manifestazioni, fiere, feste, distinte in: (numero)	- per le bambine ed i bambini					
	- con le bambine ed i bambini					
Valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico culturale della città	- numero programmi specifici (p.e. "adozione" di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini)					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

Area Istituzionale Subaree:	Indicatori	Descrizione sintetica (1)	Periodo (2)	Allegati (3)	Stato di attuazione	
					Realiz zata	In corso
Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia	- inserimento nello statuto comunale					
	- adesione a "carte" o programmi nazionali ed internazionali					
	- sindaco amico dell'infanzia					
Impegno sull'Agenda XXI	- numero azioni di attuazione					
Partecipazione	- Consiglio dei ragazzi					
	- laboratori di progettazione partecipata					
	- esempi di gestione diretta di spazi da parte dei bambini					
	- realizzazioni configurate con il contributo dei bambini					
Formazione	- numero corsi per gli educatori					
	- numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica					
	- numero ricerche su temi inerenti					
Servizi socio-sanitari a misura dell'infanzia	- numero dei servizi per tipologia					
Politica dei tempi: iniziative riferite a	- tempi brevi (la giornata)					
	- tempi medi (fine settimana)					
	- tempi lunghi (vacanze scolastiche)					

Area Istituzionale Subaree:	**Indicatori**	**Descrizione sintetica (1)**	**Periodo (2)**	**Allegati (3)**	**Stato di attuazione**	
					Realiz zata	**In corso**
Organizzazione amministrativa	- istituzione di un ufficio comunale per la verifica dei risultati attesi					
	- istituzione di un coordinamento interassessorile					
	- fondi comunali destinati per anno alle attività per l'infanzia					
	- utilizzo fondi Legge 285/97					

Nota (1): Descrivere sinteticamente contenuti e finalità delle iniziative documentate per ogni indicatore.
Nota (2): Indicare l'anno o gli anni d riferimento delle iniziative.
Nota (3): Indicare gli allegati presentati a documentazione delle iniziative citate, indicando il numero progressivo di riferimento e la tipologia, così come riportati nell'"Elenco allegati". Es. nr. 1 (Delibera), nr. 2 (Dichiarazione), ecc.

Comune di ______________

Modello B

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO PER LA MIGLIORE INIZIATIVA PER

"Città sostenibili delle bambine e dei bambini" 1999

Art 1 let. b) D.M. 15 luglio 1999
per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti

Titolo dell'iniziativa: ....

Notizie relative al Comune:

Comune di .... Provincia:.. CAP: ....

Indirizzo: ....

Telefono 1: .... Telefono 2: .... Fax:...

indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Numero abitanti: ....

Referente istituzionale per l'iniziativa:

Cognome .... *Nome* ....*Qualifica:* ....

Referente tecnico-scientifico dell'iniziativa al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti relativi sia all'iniziativa medesima, che ai documenti presentati:

Cognome .... *Nome* ....*Qualifica:* ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Se l'iniziativa non è gestita in proprio ma in convenzione/appalto o altro:

Ente che gestisce l'iniziativa:

Nome e Tipologia ....

Indirizzo..

CAP: .... Città:..Provincia: ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: ....Sito Web: http:// ....

Referente per l'iniziativa:

Cognome ....*Nome* ....*Qualifica* ....

Indirizzo..

CAP: .... Città:..Provincia: ....

Telefono 1: ....Telefono 2: ....Fax: ....

Indirizzo e-mail: .... Sito Web: http:// ....

....

....

....

....

Attività di monitoraggio-valutazione attivate

....

....

....

....

4.
Soggetti individuali direttamente coinvolti nell'iniziativa per età:

❑ 0-3 anni ❑ 3-6 anni ❑ 6-11 anni ❑ 11-14 anni ❑ 14-18 anni ❑ Adulti

Destinatari dell'iniziativa:

❑ 0-3 anni ❑ 3-6 anni ❑ 6-11 anni ❑ 11-14 anni ❑ 14-18 anni ❑ Adulti

5.

Soggetti istituzionali direttamente coinvolti:

....

....

Soggetti non istituzionali direttamente coinvolti:

....

....

Figure professionali direttamente coinvolte:

....

....

6.

Finanziamento complessivo	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999	Previsione anno 2000
inanziamento: *(Per ogni risposta data indicare l'importo corrispondente di ogni anno)*	£.	£.	£.	£.

Canali di finanziamento	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999	Previsione anno 2000
	£.	£.	£.	£.
	£.	£.	£.	£.
	£.	£.	£.	£.

- L'INIZIATIVA PRESENTATA VA ACCOMPAGNATA DA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (art. 5 D.M. 15 luglio 1999)

99A7710

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 agosto 1999.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a. relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 aprile 1999, di cui ai punti 5 e 9 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 345/Ric. del 21 luglio 1999, con il quale si approvano le proposte del Comitato tecnico-scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ST MICROELETCTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 MEDEA - A408.

(Pratica IMI n. 65765/L. 22).

Titolo del progetto: «Progetto di sistemi microelettronici conformi alle normative internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica (EMC)».

Durata della ricerca: 27 mesi con inizio dal 1° ottobre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 15 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 2.910.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.802.000.000.

attività di sviluppo precompetitivo: 1.108.000.000.

Luogo di svolgimento:
attività di ricerca industriale: N.E. = 1.802.000.000, Ea = 0, Ec = 0;
attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 1.108.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.905.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:
ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;
sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ST MICROELETCTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 MEDEA - T509.

(Pratica IMI n. 65760/L. 22).

Titolo del progetto: «Memorie flash per applicazioni Telecom in tecnologia 0,35 e 0,25 micron».

Durata della ricerca: 14 mesi con inizio dal 1° ottobre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 28 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 17.890.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 9.790.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 8.100.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 9.790000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 8.100.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 8.709.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

FICEP S.P.A. - Gazzada Schianno (Varese) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1957 FORSYS.

(Pratica IMI n. 65136/L. 22).

Titolo del progetto: «Processo di stampaggio a freddo e a caldo utilizzando un nuovo tipo di presse».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° dicembre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° dicembre 1998.

Costo ammesso: L. 5.433.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.270.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 3.163.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 2.270.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 3.163.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.469.050.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A. - Pregnana Milanese (Milano) - (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 MEDEA-A109 «2GSM: architecture and chip set for a 2 generation of multimedia server».

(Pratica IMI n. 63740/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 9.226.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 18.452.000.000.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi con inizio 19 maggio 1997.

Condizioni particolari:

1) capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Italtel S.p.a. - Milano prat. 63738 e ST Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza (Milano) prat. 63739;

2) il finanziamento dei costi sostenuti successivamente al 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label»;

3) si deroga a quanto previsto al punto 3.1 della direttiva CIPI del 22 dicembre 1982 in quanto il progetto comunque avrà un impatto sulle strutture produttive italiane, come evidenziato nella relazione dell'Istituto Sanpaolo IMI.

ITALTEL S.P.A. - Milano - (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 MEDEA-A109 «2GSM: architecture and chip set for a 2 generation of multimedia server».

(Pratica IMI n. 63738/L. 22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 4.097.500.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 8.195.000.000.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi con inizio 6 maggio 1997.

Condizioni particolari:

1) capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Bull HN Information System Italia S.p.a. - Pregnana Milanese (Milano) prat. 63740 e ST Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza (Milano) prat. 63739;

2) il finanziamento dei costi sostenuti successivamente al 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) - (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 MEDEA-A109 «2GSM: architecture and chip set for a 2 generation of multimedia server».

(Pratica IMI n. 63739/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 3.365.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 6.730.000.000.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi con inizio il 28 maggio 1997.

Condizioni particolari:

1) capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto Italtel S.p.a. - Milano prat. 63738 e Bull HN Information Systems Italia S.p.A. - Pregnana Milanese (Milano) prat. 63740;

2) il finanziamento dei costi sostenuti successivamente al 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 MEDEA-A218 «Font: Flexible Optical Network Technology».

(Pratica IMI n. 63737/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 2.230.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 4.460.000.000.

Durata della ricerca: 4 anni e 8 mesi con inizio 6 maggio 1997.

Condizioni particolari: il finanziamento dei costi sostenuti successivamente al 31 dicembre 1998 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

SCM GROUP AUTEC DIVISION S.P.A. - Villa Derucchio (Rimini) - (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1770 ST Joseph (Factory) «New generation wooldworking machinary and advanced distributed control with vision for agile forniture in J.I.T. enterprise».

(Pratica IMI n. 63725).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 17.845.500.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 35.691.000.000.

Durata della ricerca: 4 anni con inizio 6 giugno 1997.

FORALL CONFEZIONI S.P.A. - Quinto Vicentino (Vicenza) - (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1955 Forallwear «Sistema intelligente per il taglio di capi di abbigliamento».

(Pratica IMI n. 64963/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 8.553.000.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 17.106.000.000.

Durata della ricerca: 4 anni con inizio 12 novembre 1997.

Condizione particolare: Si richiede all'Istituto Sanpaolo IMI di trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cadenza annuale una relazione sullo stato del progetto ad integrazione delle normali attività di controllo.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 58.400.550.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il direttore del dipartimento: D'ADDONA

99A7729

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 maggio 1999 al 21 giugno 1999 nelle province di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, Rimini, Forlì, Ravenna, Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 16 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto;

Ferrara: grandinate del 19 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Argenta, Ferrara, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera;

Forlì: grandinate del 19 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone;

Modena: grandinate del 28 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g),* nel territorio dei comuni di Vignola;

Ravenna: grandinate del 19 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Lugo, Ravenna, Russi, Solarolo;

Reggio nell'Emilia: grandinate del 13 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Canossa;

Rimini: grandinate del 15 giugno 1999, del 19 giugno 1999, del 21 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3,

comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Santarcangelo di Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7759

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Cosenza.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° dicembre 1998 al 15 giugno 1999 nella provincia di Catanzaro;

venti impetuosi dal 22 febbraio 1999 al 12 aprile 1999 nella provincia di Cosenza;

grandinate dal 31 marzo 1999 al 25 aprile 1999 nella provincia di Cosenza;

pioggie alluvionali dal 31 marzo 1999 al 25 aprile 1999 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: siccità dal 1° dicembre 1998 al 15 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia Marina, Sersale, Zagarise;

Cosenza:

venti impetuosi del 22 febbraio 1999, del 23 febbraio 1999, del 31 marzo 1999, del 12 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), e),* nel territorio dei comuni di Acri, Altomonte, Bisignano, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Celico, Fagnano Castello, Firmo, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Marco Argentano, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova da Sibari, Villapiana;

grandinate del 31 marzo 1999, del 23 aprile 1999, del 24 aprile 1999, del 25 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Amantea, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terravecchia;

piogge alluvionali dal 31 marzo 1999 al 25 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a),* nel territorio dei comuni di Amantea, Marano Marchesato, Plataci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7760

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 17 giugno 1999 al 18 giugno 1999 nelle provincie di Pordenone, Udine;

tromba d'aria 18 giugno 1999 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

grandinate dal 18 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f),* nel territorio dei comuni di Casarza della Delizia, San Vito al Tagliamento, Valvasone;

tromba d'aria del 18 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Prata di Pordenone;

Udine: grandinate del 17 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Latisana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7761

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 15 giugno 1999 al 10 luglio 1999 nella provincia di Chieti;

piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 10 luglio 1999 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 29 giugno 1999, del 10 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Ari, Atessa, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Castel Frentano, Castelguidone, Chieti, Colledimezzo, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Lanciano, Miglianico, Montazzoli, Orsogna, Ortona a Mare, Pietraferrazzana, Pretoro, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Sant'Eusanio del Sangro, Tollo, Vacri, Villamagna;

grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 29 giugno 1999, del 10 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bucchianico, Miglianico, Ortona a Mare, Tollo;

piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 10 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a),* nel territorio del comune di Pretoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7762

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 9 maggio 1999 al 21 giugno 1999 nelle province di Lecce, Foggia, Taranto e Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Adelfia, Andria, Bari, Capurso, Locorotondo, Triggiano, Valenzano;

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Andria;

Foggia:

grandinate del 9 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cerignola, San Ferdinando di Puglia;

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bovino, Castelluccio de' Sauri, Foggia;

Lecce:

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Copertino, Galatina, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Soleto;

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Copertino, Galatina;

grandinate del 17 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Veglie;

grandinate del 18 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Castrignano de' Greci;

grandinate del 21 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Melendugno;

Taranto: grandinate del 17 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Lizzano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Sava, Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7763

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Proroghe dei termini fissati per interventi di edilizia sanitaria. (Deliberazione n. 58/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente il finanziamento di un programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che ha tra l'altro riservato l'importo di 200 miliardi di lire alla realizzazione di interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi previsti dallo stesso articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile un ulteriore importo di lire 2.500 miliardi per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988;

Viste le proprie delibere numeri 53 e 56 in data 6 maggio 1998 concernenti rispettivamente l'approvazione del programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, e l'assegnazione di risorse per interventi nel settore materno-infantile;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 20 aprile 1999, con la quale si propone l'accoglimento delle istanze di alcune regioni volte ad ottenere la proroga dei termini previsti dalla richiamata delibera n. 53 del 6 maggio 1998;

Ritenuto, ai fini della salvaguardia degli interventi programmati dalle regioni, di aderire alle richieste regionali secondo quanto proposto dal Ministero della sanità;

Ritenuto altresì opportuno accelerare l'attuazione delle predette deliberazioni, affidando al Ministero della sanità le eventuali ulteriori decisioni da adottare in materia di concessione di proroghe dei termini previsti dalle stesse deliberazioni;

Delibera:

1. Sono approvate le proroghe dei termini di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero della sanità è autorizzato a provvedere alla concessione di eventuali ulteriori proroghe dei termini previsti nelle delibere indicate in premessa, dandone tempestiva comunicazione a questo Comitato e all'unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 4, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 157

ALLEGATO

REGIONI	Interventi	Finanziamenti		Scadenza termine previsto delibera CIPE	Proroga autorizzata
		Opere di Completamento	Programma per la sicurezza		
PIEMONTE					
	Collegno - Centro Medico Traumatologico di Oulx		3.040.000	21/01/99	90
	Omegna - Realizzazione nuova ala di degenza del P.O. di Domodossola		4.750.000	21/01/99	90
	Omegna - P.O. di Verbania		3.800.000	21/01/99	90
	Torino -Recupero urbanistico e architettonico dell' area di Via Zuretti dell' Azienda Osped. O.I.R.M./S.ANNA		9.310.000	21/01/99	90
VENETO					
	San Donà di Piave - Realizzazione centro recupero e riabilitazione disabili		1.056.000	21/01/99	30
	Asiago - Completamento DSS n.4,poliambulatorio e sede uffici periferici dipartimento prevenzione		1.995.000	21/01/99	30
	S. Martino Lupari - Sede DSS n.3 nord		2.090.000	21/01/99	30
	Portogruaro-Fossalato - Centro polifunzionale con residenzialità per riabilitazione psichiatrica		6.580.000	21/01/99	30
	Venezia-Mestre - Adeguamento e attrezzamento CSM		1.320.000	21/01/99	30
	Mezzaselva - Completamento ristrutturazione riabilitazione ortopedica	2.185.000		21/01/99	60
	Malcesine - Manutenzione straordinaria pad. B, sale operatorie, radiologia, laboratorio e parte area degenze	5.700.000		21/01/99	60
	Portogruaro - Realizzazione RSA disabili nel Vecchio ospedale		1.900.000	21/01/99	60
	Padova-Arcella - Riorganizzazione sede DSS 2 con poliambulatorio		3.500.000	21/01/99	60
	Villafranca - Realizzazione CTRP		2.350.000	21/01/99	60

FRIULI V. GIULIA					
	Udine - Riqualificazione del Polo Ospedaliero udinese		51.000.000	21/01/99	90+13
LIGURIA					
	Ospedale di Lavagna	950.000		21/01/99	90
LAZIO					
	Roma - Adeguamento impianti alle norme di sicurezza dell'ospedale S. Camillo		14.000.000	21/01/99	60
	Frosinone - Realizzazione del I lotto funzionale del nuovo ospedale di Frosinone	38.100.000		21/01/99	60
	Roma - Nuovo ospedale S. Andrea	41.371.000		21/01/99	180
ABRUZZO					
	Atri - Messa a norma del P.O.		700.000.000	21/01/99	90
	Giulianova - Messa a norma P.O.		700.000.000	21/01/99	90
	Pescara - Presidio ospedaliero		1.601.000.000	21/01/99	90
SICILIA					
	Petralia Sottana (PA) - Messa a norma degli impianti dell'ospedale		6.400.000	21/01/99	60
	TOTALI	86.306.000	3.114.091.000		

99A7730

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Reintegro delle risorse alle regioni e alle province autonome degli obiettivi 2 e 5b (Contributo di solidarietà per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche). (Deliberazione n. 75/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione di tali politiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera n. 4 del 22 gennaio 1999, con la quale, nel ripartire le risorse per le aree depresse 1999/2001 di cui alla tabella *C* della legge finanziaria 1999, è stato accantonato l'importo di lire 400 miliardi per la promozione d'impresa e le politiche del lavoro;

Considerato che, nell'ambito dei DOCUP obiettivi 2 e 5b delle regioni del centro/nord, sono state messe a disposizione risorse comunitarie nella misura complessiva di 204,164 Meuro, per la ricostruzione delle aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto;

Considerato altresì che, nell'ambito dei predetti DOCUP 2 e 5b delle regioni del centro/nord, a fronte delle risorse comunitarie, sono state poste a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate anche risorse di cofinanziamento nazionale;

Viste le modalità di riprogrammazione stabilite con la delibera CIPE del 9 luglio 1998 anche per i DOCUP obiettivi 2 e 5b, nonché le condizioni per il reintegro delle risorse rese disponibili per la ricostruzione delle zone terremotate;

Considerato l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 27 maggio 1999, in ordine ai criteri per il reintegro delle predette risorse secondo l'articolazione per singola regione di cui agli allegali n. 1 (regioni ob. 2) e n. 2 (Regioni ob. 5b);

L'articolazione per singola regione di cui agli allegati n. 1 (Regioni ob. 2) e n. 2 (Regioni ob. 5b);

Vista la proposta del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari di cui alla nota n. 5/1159/R del 28 maggio 1999, che richiama i termini dell'accordo raggiunto in sede di conferenza Stato-regioni il 27 maggio 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il totale delle risorse da reintegrare a favore delle regioni del Centro/Nord è fissato in complessivi 405,082 miliardi di lire (pari a 209,207 milioni di euro), di cui 61,236 miliardi in favore delle regioni dell'ob. 2 e 343,846 miliardi di lire in favore delle regioni dell'ob. 5b, secondo l'articolazione riportata nell'allegato n. 3 che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Conformemente a quanto già previsto dalla delibera CIPE del 9 luglio 1998 le risorse statali reintegrate dovranno essere destinate al finanziamento di interventi di sviluppo nelle aree obiettivo al fine sia di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative all'attuale programmazione, sia per un celere avvio della nuova programmazione dei Fondi strutturali.

3. La copertura finanziaria dell'importo di 405,082 miliardi di lire è assicurata, quanto a 202,541 miliardi, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e, quanto a 202,541 miliardi, a valere sull'accantonamento di lire 400 miliardi finalizzato alla promozione d'impresa e alle politiche del lavoro dalla propria delibera n. 4 del 22 gennaio 1999 indicata in premessa.

4. Al trasferimento alle regioni ed alle province autonome interessate del predetto importo di lire 202,541 miliardi posto a carico dei fondi per le aree depresse — immediatamente impegnabile e disponibile per cassa a partire dall'esercizio 2001 — provvede il Fondo di rotazione indicato al precedente punto 3.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 24 agosto 1999
Registro n. 4, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 161

ALLEGATO 1

Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E.
DPS - Servizio Politiche Fondi Strutturali - Settore III

Tab. Ob. 2

Situazione al 31 dicembre 1998

Importi in Milioni di Euro

REGIONE	COSTO TOTALE	imp.= 50% e pag. = 15%				
		IMPEGNI 31.12.98	PAGAMENTI 31.12.98	Reintegro risorse UE	Stato	totale
Piemonte	**923,334**	50,13%	16,65%	17,525	0,000	17,525
C(98) 4096 del 22.12.98						
Liguria	**331,195**	45,65%	9,84%			
C(98) 3371 del 9.11.98						
Lombardia	**88,205**	50,72%	6,71%			
C(98) 1637 del 10.7.98						
Friuli - Venezia Giulia	**110,067**	8,95%	0,57%			
C (99) 945 del 23.4.99						
Veneto	**287,550**	56,70%	7,40%			
C (98) 4428 del 22.12.98						
Emilia Romagna	**40,987**	52,86%	9,28%			
C(98) 1637 del 10.7.98						
Toscana (*)	**489,662**	60,69%	21,15%	9,346	4,755	14,101
CdS del 18.11.98						
Lazio	**176,483**	19,85%	3,29%			
C(98) 3597 del 24.11.98						
TOTALI in Meuro	**2.447,484**			26,871	4,755	31,626
		Totali in miliardi		52,030	9,207	**61,236**

(*) piano finanziario modificato nel Comitato di Sorveglianza

ALLEGATO 2

TAB. Ob.5b

DOCUP OB. 5b 1994/1999

	Quota pubblica	imp.31.12.98	pag.31.12.98	1° tipo imp. 80% + pag.> 50% reintegro al 100% UE	Stato	Totale	2° tipo imp.80% + pag. > 45% reintegro al 75%	UE	Stato	Totale	3° tipo imp. 80% + pag.> 40% reintegro al 50%	UE	Stato	Totale
P.A. Trento	41,594	96,47%	48,31%					3,503	0,288	3,791				
C(99) 900 del 14 4 99							75%	2,627	0,216	2,843				
P.A. Bolzano (*)	92,273	82,92%	46,59%					7,405	0,611	8,016				
CdS del 30 4 98							75%	5,554	0,458	6,012				
Piemonte	169,986	85,24%	42,10%									12,663	10,011	22,674
C(99) 432 del 23 2 99											50%	6,332	5,006	11,337
Liguria	67,624	101,50%	50,15%	5,767	6,248	12,015								
C (98) 3499 del 10 11 98														
Lombardia	88,219	97,78%	44,42%									7,979	4,602	12,581
C (98) 3616 del 12 11 98											50%	3,990	2,301	6,291
Friuli - V. Giulia	146,097	97,57%	46,65%					9,036	16,016	25,052				
C (98) 3487 del 12 11 98							75%	6,777	12,012	18,789				
Veneto	315,126	86,45%	46,75%					24,537	25,594	50,131				
C(99) 433 del 23 2 99							75%	18,403	19,196	37,598				
Emilia Romagna	112,891	88,49%	55,79%	10,280	6,533	16,813								
CdS del 27 11 98														
Toscana	310,326	90,04%	50,57%	21,755	20,460	42,215								
C(99) 1110 del 28 4 99														
Lazio	305,344	85,13%	40,20%									24,442	22,894	47,336
C(99) 261 del 2 2 99											50%	12,221	11,447	23,668
Totale Meuro	1649,480			37,802	33,241	71,043		33,361	31,882	65,243		22,542	18,754	41,296
Totale Miliardi				73,195	64,364	137,558		64,595	61,733	126,328		43,647	36,313	79,960

totale reintegro al 100%		137,558
totale reintegro al 75%		126,328
totale reintegro al 50%		79,960
totale risorse per ob.5b	in miliardi	343,846

ALLEGATO 3

Tabella delle risorse da reintegrare

(importi in miliardi di lire)

Regioni dell'Ob.2	totale	legge 183/1987	del. CIPE del 22.1.99
Toscana	27,303	13,651	13,652
Piemonte	33,933	16,967	16,966
totale	61,236	30,618	30,618

Regioni o P.A. dell'Ob.5b	totale	legge 183/1987	del. CIPE del 22.1.99
Liguria	23,264	11,632	11,632
Emilia Romagna	32,555	16,277	16,278
Toscana	81,740	40,870	40,870
Trento	5,505	2,753	2,752
Bolzano	11,641	5,820	5,821
Friuli V. Giulia	36,381	18,191	18,190
Veneto	72,800	36,400	36,400
Piemonte	21,951	10,975	10,976
Lombardia	12,181	6,091	6,090
Lazio	45,828	22,914	22,914
totale	343,846	171,923	171,923

99A7731

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 9 settembre 1999.

Integrazione all'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d),* 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, «soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate»;

Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante;

Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 maggio 1999;

Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si è riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente considerati nella medesima autorizzazione;

Considerato che il Garante con il provvedimento del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1999, ha integrato l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario;

Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676, e 6 ottobre 1998, n. 344;

Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Ritenuta la necessità di autorizzare i soggetti pubblici al trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d),* 2 e 3, del codice di procedura penale, e ciò al fine di consentire l'accertamento dell'assenza di alcune situazioni che la normativa in materia di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, in modo che, per esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, i soggetti operanti in materia presentino i requisiti previsti di professionalità e correttezza;

Tutto ciò premesso:

Il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1999, con effetto dall'8 maggio 1999, successivamente integrata con il provvedimento del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1999, nel seguente modo:

1) nel capo IV, paragrafo 2, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

«*d)* ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402».

Roma, 9 settembre 1999

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
DE SIERVO

Il segretario generale
BUTTARELLI

99A7764

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 contenente la tabella XLV/2 relativa alla scuola di specializzazione in nefrologia;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 marzo 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

Gli attuali articoli dell'ordinamento didattico da 697 a 704 incluso relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia l, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA I

Art. 697.

Istituzione, finalità, titolo conseguibile

È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia I. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di ruolo o fuori ruolo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato ai settori subspecialistici.

Art. 698.

Organizzazione, durata, norme d'accesso.

Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola l'Istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale e speciale, nonché le strutture ospedaliere convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 699 e 700.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 12 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva, ripartizione dei posti tra le Università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione di titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti di prova scritta con quiz a risposta multipla + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera dei consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 699.

Piani di studi e di addestramento professionalizzante

Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obbiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai seguenti settori:

E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07)

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 700.

Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive di approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 701.

Esame di diploma

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.

La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve avere superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 702.

Norme finali

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire all'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in nefrologia».

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07F nefrologia.

B - *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07F nefrologia.

C - *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07F nefrologia, F18X diagnostica per immagini.

D - *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per una valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa.

Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale.

E - *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

F - *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B* - *Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazìone specialistica mediante convenzionamento con l'università per la scuola di specializzazione in nefrologia I.*

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima.

Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi di allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell'art. 697, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica dei vari tipi di farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi.

b) terapia sostitutiva della funzione renale: avere acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia dei trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie antirigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 7 luglio 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A7732

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 relativo alla scuola di specializzazione «Malattie dell'apparato respiratorio» (tabella XLV/2);

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 maggio 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli dell'ordinamento didattico da 624 a 632 incluso relativi alla scuola di specializzazione in «Malattie dell'apparato respiratorio», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 624.

Istituzione, finalità, titolo conseguibile

È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nell'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie, comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie e delle emergenze respiratorie.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 625.

Organizzazione, durata norme di accesso

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso la frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio è presso l'istituto di clinica tisiologica, malattie respiratorie e fisiopatologia respiratoria dell'Università di Messina.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie:

l'istituto di clinica tisiologica, malattie respiratorie e fisiopatologia respiratoria dell'Università di Messina - posti letto n. 10;

l'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università di Messina - posti letto n. 20.

Le strutture ospedaliere convenzionabili rispondono, nel loro insieme, ai requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1997, *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione degli specializzandi avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4, dell'art. 9, della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, con un mas-

simo totale di ottanta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono, altresì, ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 626.

Piano di studi di addestramento professionale

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune e specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A.*

Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale che, infine, di professionalizzazione compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi al settori seguenti:

E04B Biologia molecolare;
E09A Anatomia umana;
E09B Istologia;
E06A Fisiologia umana;
F04A Patologia generale;
F04B Patologia clinica;
E05A Biochimica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F06A Anatomia patologica;
F07A Medicina interna;
F07B Malattie dell'apparato respiratorio;
F08D Chirurgia toracica;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche;
L18C Linguistica inglese.

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 627.

Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale pari a non oltre il 25% dell'orario annuo e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 628.

Esame di diploma

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve aver superato gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo lo standard nazionale specifico della scuola volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 629.

Norme finali

Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono quelle fissate con decreto 17 dicembre 1997 in *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998. Gli aggiornamenti periodici

sono fissati con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio».

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio delle suddette malattie. Deve acquisire, inoltre, la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.

B - *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve, inoltre, acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese, informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C - *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano Io sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D - *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E - *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.

F - *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia, F07B Malattie apparato respiratorio.

G - *Area della tubercolosi delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H - *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia, F08D Chirurgia toracica.

TABELLA *B* - *Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documentata oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla Società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività specifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio delle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve avere eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, test funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve avere seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza ventilatoria acuta ed insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza ventilatoria cronica nelle sue varie fasi clinico-evolutive e di insufficienza respiratoria grave con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 13 luglio 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A7733

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 16 dicembre 1998, intesa ad ottenere l'ampliamento del numero massimo degli iscrivibili alla Scuola di specializzazione in cardiologia, con la rideterminazione di tale numero da otto a dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta nei quattro anni di corso;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 2 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 giugno 1999, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 14 luglio 1999, prot. n. 1282, in merito alla variazione del numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in cardiologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo IX «Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», lettera «B - Norme relative alle singole scuole di specializzazione», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — al numero «5 - *Scuola di specializzazione in cardiologia*», l'art. 536 viene abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 536.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 10 per ciascun anno di corso per un totale di 40».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 agosto 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A7711

UNIVERSITÀ DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

DECRETO RETTORALE 9 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 1989 che ha istituito il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie;

Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Vista la proposta documentata dell'Università di Catanzaro per l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, correlata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, alla trasformazione della sede distaccata ISEF a Catanzaro;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *a)*, e comma 4;

Visto il decreto ministeriale n. 235 dell'8 giugno 1999, modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale, in accordo al sopra citato decreto ministeriale 235 sono state definite le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea di nuova istituzione;

Tenuto conto che il senato accademico ha deliberato l'approvazione dell'istituzione del corso di laurea in scienze motorie;

Tenuto conto che il comitato regionale universitario di coordinamento ha espresso parere favorevole all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie;

Acquisito il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999 e, in particolare, l'art. 6;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di laurea in scienze motorie, di durata quadriennale, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo.

Art. 2.

L'accesso al corso di laurea in scienze motorie è a numero programmato.

Art. 3.

Il suddetto corso di laurea sarà attivato a decorrere dall'anno accademico 1999/2000.

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 9 agosto 1999

Il rettore: VENUTA

99A7746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 settembre 1999

Dollaro USA	1,0342
Yen giapponese	109,85
Dracma greca	326,55
Corona danese	7,4336
Corona svedese	8,5815
Sterlina	0,64070
Corona norvegese	8,1715
Corona ceca	36,553
Lira cipriota	0,57770
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,03
Zloty polacco	4,2147
Tallero sloveno	196,4462
Franco svizzero	1,6056
Dollaro canadese	1,5240
Dollaro australiano	1,5771
Dollaro neozelandese	1,9380
Rand sudafricano	6,2802

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7793

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione medici senza frontiere - ONLUS», in Roma

Con decreto ministeriale 1° settembre 1999 è riconosciuta la personalità giuridica dell'«Associazione medici senza frontiere - ONLUS», con sede in Roma, ed è approvato, con eccezione dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, lettera *f)*, dell'art. 19, il relativo statuto composto di ventiquattro articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 23 aprile 1999, numero di repertorio 1281, a rogito del dott. Natale Votta, notaio in Roma.

99A7747

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Alberta Pompei», in Roma

Con decreto ministeriale 3 agosto 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Alberta Pompei», con sede in Roma.

99A7734

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'ampliamento di un magazzino generale alla «Pozzali magazzini generali S.r.l.», in Trescore Cremasco

Con decreto ministeriale 30 agosto 1999, la «Pozzali magazzini generali S.r.l.», con sede in Trescore Cremasco (Cremona), via Alcide De Gasperi, 2, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale, ivi esercitato.

99A7735

COMUNE DI POSTALESIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio), ha adottato il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;

(Omissis).

di determinare e confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

99A7765

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MICHELE ALL'ADIGE (provincia di Trento), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1999 con la sola esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi al 5,5 per mille;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi al 4,5 per mille;

3. di determinare per l'anno 1999 la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in lire 250.000;

4. di considerare l'unità immobiliare posseduta da persone anziane o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a titolo di proprietà o usufrutto e non locata, quale abitazione principale.

(Omissis).

99A7766

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 luglio 1999 recante: «Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1999).

In calce al testo del decreto citato in epigrafe, alla pagina 10, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla firma: «p. *Il direttore generale*», dove è scritto: «*GUGLIELMINI*», leggasi: «*GUGLIELMINO*».

99A7737

Comunicato relativo ai decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 luglio 1999 recante: «Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo Pubblico di Siena» e del 28 luglio 1999 recante: «Determinazione del contingente delle monete di serie speciale millesimo 1998». (Decreti pubblici nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 1° settembre 1999).

In calce al testo dei decreti citati in epigrafe, alla pagina 10, rispettivamente alla prima e alla seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla firma: «p. *Il direttore generale*», dove è scritto: «*GUGLIELMINI*», leggasi: «*GUGLIELMINO*».

99A7736

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77